

PROVINCIA DI BRESCIA



**Programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro – Progetto “MOVE IN GREEN”**

PROGETTO ESECUTIVO

**Capitolato Speciale per l’affidamento in concessione della
gestione del servizio di sharing di auto elettriche –
CIG 92900442D5 – CUP H70B17000000009**

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Premessa

La provincia di Brescia, ha in corso il progetto Move in Green, finanziato dal Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha la finalità di promuovere la mobilità elettrica in Valle Camonica, come descritto presso <https://www.provincia.brescia.it/ente/innovazione/notizia/move-green-interventi-lo-sviluppo-della-mobilita-sostenibile-nel-bacino>.

In tale ambito la Provincia ha provveduto all'acquisto di 10 auto elettriche da destinare ad un servizio di car sharing-noleggio, da affidare in gestione ad operatori di mercato, come descritto nel seguito.

2. Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. del d.lgs. 50/2016, del servizio di car sharing, sotto forma di gestione di 10 auto elettriche di proprietà della Provincia di Brescia, secondo un progetto di servizio che risponda alla finalità del progetto Move In Green.

La dislocazione delle 10 auto elettriche nelle diverse località della Provincia, è riportata nella tabella seguente che contiene altresì la tipologia dei mezzi:

Localizzazioni (presso le stazioni ferroviarie)	Auto	VAN
Edolo	1	1
Cedegolo	1	
Capo di Ponte	1	
Breno	1	1
Boario	1	
Pisogne	1	1
Sulzano	1	
Totale	7	3

Nelle stesse località saranno disponibili 7 stazioni di ricarica per le auto.

Nel seguito la concessione disciplina le condizioni e le modalità di gestione e definisce le caratteristiche dei servizi.

Il concessionario dovrà gestire il servizio, definendone tutti gli aspetti gestionali (ad es. modello di servizio, prenotazioni, pagamenti, telecontrollo, rendicontazioni, pubblicità, ecc.) e dei mezzi affidati (manutenzioni, ecc.), secondo le indicazioni e le finalità del progetto Move in Green di seguito specificate.

3. Valore economico stimato della concessione

Il servizio verrà affidato per un periodo di 5 anni. Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli stessi a mezzo di personale ed organizzazione propri.

A fronte del servizio prodotto dal concessionario le controprestazioni a suo favore sono la riscossione delle tariffe per i servizi di sharing, in quanto gli introiti per la gestione dei servizi sono nella totale disponibilità del concessionario.

La Provincia contribuirà con un corrispettivo dei servizi oggetto della concessione pari a 36.000,00 € all'anno, IVA compresa, rapportati ai mesi dell'effettivo servizio, per tutto il periodo della concessione.

Alla Provincia sarà dovuto un canone annuo minimo pari al 30% degli introiti annuali da tariffa dei servizi di sharing auto per tutto il periodo della concessione.

Il valore stimato complessivo dell'affidamento è di € 578.880,98 e si compone delle seguenti voci:

ricavi stimati per noleggio auto	€ 283.500,00
canone di concessione all'Ente - 30% RICAVI VENDITA SERVIZI SHARING	-€ 85.050,00
contributo per servizio al netto IVA	€ 147.540,98
valore auto affidate	€ 232.890,00
Totale valore	€ 578.880,98

I costi stimati della manodopera sono pari a € 115.000,00.

Le autovetture, messe a disposizione in concessione fino a scadenza dell'affidamento, sono assicurate a spese della Provincia di Brescia mediante polizze kasko e le spese di gestione delle polizze e dei sinistri sono interamente a carico della Provincia stessa.

Tutte le spese di gestione e manutenzione dei mezzi e impianti messi a disposizione in concessione saranno a carico del concessionario, fatto salvo gli interventi in garanzia così come previsto nei contratti con i fornitori.

4. Finalità dei servizi oggetto della concessione

Lo sviluppo in Valle Camonica della mobilità elettrica interconnessa alla rete ferroviaria rappresenta un elemento di rilancio di quest'ultima, per potenziare la connettività ed i trasporti di persone in ambito locale nei flussi casa-lavoro e casa-scuola e in chiave turistica. Il servizio supporterà le direttrici di collegamento orizzontali tra gli assi viari centrali della Valle e i paesi di versante a supporto di nuove opportunità di sviluppo e investimento in queste zone per i residenti e le aziende locali. Il progetto ha quindi l'obiettivo di potenziare e connettere i due assi strategici (ferrovia e pista ciclabile) tra loro e di potenziarne i benefici effetti sul territorio connettendo a loro volta le due infrastrutture, attraverso sistemi di mobilità elettrica (auto nello specifico), con i principali elementi strategici del territorio (Scuole, ospedale, principali poli artigianali e industriali), sia nei flussi in arrivo in Valle che per i flussi in partenza dalla Valle verso i poli attrattori prevalentemente nella Città di Brescia e di Milano e Bergamo.

Il modello di servizio dovrà favorire le linee di forza del TPL, ferroviario e stradale (autobus), alimentati dai mezzi elettrici in sharing connessi alle stazioni ferroviarie e ai poli attrattori.

Il servizio previsto dalla presente concessione sarà supportato dalla disponibilità dei punti di ricarica dei mezzi elettrici ad uso pubblico e da azioni di comunicazione e piani di formazione nelle aree d'intervento di progetto e in altri siti della Provincia di Brescia che saranno rivolte ai cittadini, alle aziende e alle pubbliche amministrazioni.

5. Descrizione della concessione

Per le finalità di cui all'art.4, il Concessionario deve assicurare il servizio di sharing in Valle Camonica, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile casa-scuola e casa- lavoro dei mezzi elettrici affidati. Il servizio dovrà essere accessibile anche da parte di turisti e visitatori non residenti in Valle Camonica per ottimizzare l'utilizzo dei mezzi e sviluppare la mobilità elettrica nella Valle.

Il concessionario, in accordo con la Provincia di Brescia, assicurerà un'attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del progetto e delle attività di gestione del servizio di sharing tramite servizi informativi diretti a pubblici diversi.

Si richiede al Concessionario di produrre un Progetto di Servizio annuale da presentare in sede di gara, per i 5 anni di concessione previsti, che definisca le modalità di gestione e promozione del servizio più consone ad ottenere gli obiettivi del progetto Move in Green.

Il progetto dovrà indicare la politica tariffaria ed i target che il concessionario prevede di raggiungere in termini di utilizzo dei mezzi e di numero di utenti per tipologia.

Il progetto conterrà il piano di comunicazione come descritto nel paragrafo 10. La busta economica conterrà il piano economico finanziario come da paragrafo 11.

Il progetto sarà oggetto di valutazione per l'aggiudicazione della concessione.

6. Gestione e noleggio auto elettriche

Le auto e i van elettrici saranno forniti dalla Provincia di Brescia in comodato d'uso gratuito. L'aggiudicataria della concessione prenderà in carico auto e van entro una settimana dalla stipula del contratto, in attesa dell'effettivo avvio dei servizi, secondo un piano di consegna da concordare.

La gestione, il noleggio, manutenzione dei mezzi elettrici del progetto è compito del Concessionario.

Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti caratteristiche minime:

- entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il concessionario dovrà produrre all'Amministrazione un cronoprogramma relativo alle attività propedeutiche all'avvio del servizio
- obbligo di partenza del servizio entro 60 giorni dalla stipula del contratto o dalla consegna delle auto in pendenza di stipula
- le autovetture effettivamente disponibili dovranno essere 10, salvo casi di forza maggiore
- servizio di call center contattabile durante tutto l'orario di apertura del servizio e nell'ora successiva a quella di chiusura per la gestione delle emergenze
- servizio di prenotazione on-line con pagamento tramite carta di credito, di addebito prepagata o addebito bancario, tramite App dedicata
- comunicazione periodica dei dati di utilizzo e incassi del sistema all'Amministrazione concedente; i dati dovranno comprendere per ogni veicolo i km percorsi e il numero di viaggi effettuati, a livello generale il numero di utenti attivi e l'incasso con suddivisione (se prevista) per le diverse tipologie di tariffa comunicazione periodica dei dati di utilizzo e incassi del sistema all'Amministrazione concedente. In particolare, per le finalità del progetto Move in Green il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione i dati periodici mensili per gli aspetti relativi a:

- numero di utenti aderenti al servizio previsti per tipo di spostamento (casa-scuola, casa-lavoro, altro)
- per ciascun mezzo numero giorni di utilizzo
- per ciascun mezzo percorrenza mensile in km
- servizio di carroattrezzi gratuito per l'utente in caso di incidente
- il sistema dovrà essere sempre in grado, con sistema GPS, di localizzare il veicolo dal momento della consegna a quello di riconsegna e, solo ed esclusivamente in caso di anomalie evidenti nell'utilizzo, il sistema di localizzazione potrà essere attivato per individuare il veicolo.

Nell'allegato "Funzionalità della App di gestione dello sharing e modalità di integrazione con i sistemi BresciaGov" sono specificate e dettagliate le funzionalità richieste dal sistema informativo di gestione del servizio.

7. Oneri del concessionario

Il concessionario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, dovrà gestire i servizi in concessione assicurando:

- Il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento dei servizi
- La fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività dei servizi
- Attività di promozione dei servizi
- La gestione, manutenzione e pulizia e sanificazione dei mezzi affidati i cui costi sono a carico del concessionario e potranno essere recuperati dalle attività di noleggio/sharing e utilizzo per la durata del contratto

Le attività di manutenzione comprendono la riparazione di guasti meccanici, danni alla carrozzeria, fornitura e sostituzione degli pneumatici, salvo copertura assicurativa, il servizio di gestione delle revisioni, di soccorso stradale.

Il concessionario può prevedere l'espansione della flotta dei mezzi elettrici, di un numero maggiore a quanto previsto dal presente capitolato, previo accordo con la Stazione Appaltante

Al termine dei cinque (5) anni di durata del contratto i mezzi dovranno essere consegnati alla Provincia di Brescia e risultare in condizioni idonee al normale utilizzo diversamente l'onere degli eventuali interventi di manutenzione da effettuare sarà a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Il concessionario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi entro 10 giorni dall'intervenuta modifica

8. Oneri del concedente

La Provincia di Brescia si farà carico dei costi annuali riguardanti la copertura assicurativa per le autovetture, comprensiva della garanzia kasko. Gli oneri di gestione delle polizze, quali ad esempio i sinistri, recupero franchigie ecc sono a carico della Provincia.

La Provincia contribuirà con un corrispettivo dei servizi oggetto della concessione pari a 36.000 € all'anno, IVA compresa e rapportati ai mesi dell'effettivo servizio, per tutto il periodo della concessione. Tale corrispettivo sarà versato in 2 rate semestrali posticipate, a fronte di fattura emessa dall'affidatario.

9. Comunicazione

All'impresa aggiudicataria per garantire l'utilizzo dei servizi di mobilità sarà richiesto il coinvolgimento, la collaborazione ed il supporto in attività di promozione e di comunicazione, in cui saranno previsti eventi sia informativi diretti a pubblici diversi che incontri formativi. Nel dettaglio dovrà eseguire i seguenti obblighi:

- uso del logo di Move in Green per contraddistinguere le comunicazioni relative al servizio, secondo le modalità indicate nel manuale d'uso, e utilizzo dei format creati per i diversi strumenti (depliant, adesivo, poster etc.), alcuni dei quali, se possibile, saranno co-progettati;
- indicazione all'interno degli strumenti del supporto finanziario ricevuto dal Ministero dell'Ambiente;
- definizione di un piano di promozione del servizio post Move in Green, di durata biennale al fine di dare continuità, e se possibile ampliare, le attività di informazione e comunicazione e di coinvolgimento del territorio.

10. Piano economico finanziario e Matrice dei rischi

In Allegato, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, è disponibile la valutazione in merito alla fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima della concessione, allo scopo di fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte. L'Allegato riporta inoltre una analisi in forma matriciale dei rischi connessi alla gestione del servizio, prendendo in considerazione i rischi ordinari dell'attività e del settore di riferimento. Le valutazioni lì contenute non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

11. Tariffe

Il Concessionario, nei rapporti con gli utenti del servizio, avrà piena autonomia nella definizione delle tariffe dei servizi di sharing. È a totale cura del Concessionario la riscossione delle tariffe per l'utilizzo del servizio da parte degli utenti.

12. Obblighi dell'utente per la fruizione del servizio e per l'utilizzo dei mezzi elettrici

Il Concessionario è tenuto al controllo del rispetto da parte degli utenti fruitori del servizio dei seguenti obblighi:

- Custodire i mezzi elettrici durante il noleggio
- Non cedere la guida, l'uso o la custodia ad altre persone
- Condurre i mezzi nel rispetto delle norme di circolazione stradale
- Segnalare al Concessionario ogni danno alle auto subito in occasione del suo utilizzo
- Non manomettere nessuna parte meccanica dei mezzi
- Riconsegnare i mezzi presso gli stalli adibiti per la sosta o secondo le indicazioni del gestore
- Riconsegnare, la tessera elettronica personale, entro i relativi tempi indicati dal Concessionario
- Comunicare al concessionario, tramite i recapiti telefonici indicati, ogni anomalia e/o danno e/o disservizio che l'utente fruitore dovesse riscontrare durante l'utilizzo del servizio

13. Durata della concessione

La durata della concessione, che decorrerà dalla data di stipula del contratto, è determinata in 5 anni.

L'avvio della prestazione contrattuale potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

14. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria della concessione deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'concessione o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

15. Domicilio e responsabilità

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso gli enti committenti e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'affidamento, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Brescia; presso tale domicilio gli enti effettuano tutte le comunicazioni e le notificazioni relative alla presente concessione. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'concessione a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

16. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento della concessione, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere,

rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata al concessionario.

17. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa concessionaria di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'concessione assunto.

L'impresa aggiudicataria, ove l'ente lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA CONCESSIONARIA E AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

18. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto la presente concessione, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, designato dalla stazione appaltante, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa affidataria è tenuta a fornire agli incaricati degli enti la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, il personale preposto all'concessione fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

19. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti delle amministrazioni committenti relativamente alla gestione della concessione resa con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento della concessione affidata.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione della concessione.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento della concessione. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione della presente concessione a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo della concessione affidata.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione committente copia delle polizze e, a ogni scadenza annuale delle stesse, e la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

Le amministrazioni committenti sono manlevate da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del concessionario e, in ogni caso, da questo rimborsate.

20. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, l'ente interessato contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa concessionaria non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 ed € 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni, secondo la seguente articolazione:

- ritardo sull'avvio operativo del servizio nel suo assetto completo: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardo oltre le 24 ore per interventi a seguito di segnalazioni relative a i. sporcizia e/o degrado delle auto € 100,00;
- mal funzionamento del sistema di gestione che comporti sospensioni o forti limitazioni del servizio, € 100,00 per ogni giorno successivo al primo con un massimo di 15 giorni;
- mancata trasmissione o messa a disposizione dei dati di gestione previsti, € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato o di mancata trasmissione;
- comportamento inadeguato del personale: fino a € 500,00 per ogni segnalazione.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, al concessionario è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

Gli enti possono comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- per ogni giorno di ritardo oltre i termini indicati all'articolo 4 [€ 100,00];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione della concessione e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 1.000,00];
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni in concessione [fino a € 500,00].
- per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito in caso di verifica di conformità (collaudo) negativa per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei Prodotti, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente [€ 100,00].

La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC alla quale il Concessionario avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di cinque giorni, il Concessionario non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento o non abbia presentato le proprie controdeduzioni o le controdeduzioni non siano ritenute fondate, la Provincia di Brescia provvederà ad incamerare l'importo dovuto a titolo di penale direttamente dal deposito cauzionale definitivo. Il Concessionario dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione pena la risoluzione del contratto

21. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, gli enti hanno ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione della concessione, a rischio e spese dell'impresa concessionaria, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

CAPITOLO IV

PERSONALE

22. Personale

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa. In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo le amministrazioni committenti secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

23. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando le amministrazioni committenti da ogni responsabilità civile e penale.

24. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora le amministrazioni committenti esonerate da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa concessionaria anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa concessionaria è responsabile in solido, nei confronti degli enti, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

25. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Gli enti committenti provvederanno alla verifica dell'idoneità tecnico professionale del concessionario, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

26. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Il soggetto che sottoscriverà il contratto di concessione dovrà essere munito di firma digitale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice.

27. Adeguamento ai prezzi

L'impresa concessionaria non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

28. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte del concessionario;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso l'ente committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'ente committente. Inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

29. Risoluzione del contratto — Sostituzione dell'ente

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Gli enti hanno inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della concessione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse.
- mancato rispetto del patto di integrità della Provincia di Brescia e del codice di comportamento dello stesso Ente.

La facoltà di risoluzione è esercitata dagli enti con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per gli enti il diritto di affidare a terzi la concessione in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto degli enti al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, le amministrazioni committenti si riservano la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso gli enti sono tenuti a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

30. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'concessione ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

31. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del

Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'concessione ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., gli enti possono recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione della concessione, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte dell'ente committente all'affidatario della concessione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

32. Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto

Gli enti si riservano, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di appositi provvedimenti dirigenziali, anche in pendenza della stipulazione dei contratti, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

33. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Brescia.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

34. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

35. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

36. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

37. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

38. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

39. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

40. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare agli enti, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Il concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia— della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

Le amministrazioni committenti verificano, in occasione di ogni pagamento al concessionario

e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

41. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti degli enti committenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti stessi, nei confronti del concessionario, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.

«*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

Il concessionario deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

42. Codice di comportamento

Il concessionario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

43. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990, è il Dirigente del Settore Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana.